

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6693 del 20/12/2018
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. Ditta Acomon srl. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC esistente destinato alla produzione di carbonati organici e intermedi, quali RAV7(Punto 4.1b ALL. VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06 e smi) sito in Comune di Ravenna, via Baiona n. 107/111 Isola 5, stabilimento multisocietario. Aggiornamento AIA per Modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6959 del 20/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venti DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 E SMI, L.R. 21/04 E SMI. DITTA ACOMON SRL. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC ESISTENTE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI CARBONATI ORGANICI E INTERMEDI, QUALI RAV7(PUNTO 4.1B ALL. VIII PARTE SECONDA D.LGS 152/06 E SMI) SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 107/111 – ISOLA 5, STABILIMENTO MULTISOCIETARIO. AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'installazione IPPC in oggetto, la Ditta Acomon srl con sede legale in Comune di Ravenna, via Baiona n. 107 (P.IVA 02281140398) risulta intestataria, nella persona del suo gestore, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1209 del 11/04/2014, per lo stabilimento sito in Comune di Ravenna, via Baiona n. 107/111;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare gli artt. 14 e 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui al D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;

CONSIDERATO:

- che in data 09/01/2017 la ditta Acomon srl ha presentato, attraverso il portale Regionale IPPC-AIA (PGRA/2017/185 del 09/01/2017), comunicazione di modifica del provvedimento sopra richiamato, certificando anche l'avvenuto versamento delle relative spese istruttorie (importo versato in data 29/12/2016 pari a 250 €);
- che tale modifica prevede l'aggiornamento dell'omologa di accettazione del flusso delle acque reflue organiche alla sezione TAPO dell'impianto di trattamento TAS gestito da Herambiente spa presso il Centro Ecologico Baiona e l'aggiornamento, in alcune sue parti, del Piano di Monitoraggio relativamente alle frequenze analitiche dei controlli sulle acque organiche ed inorganiche, ai metodi analitici e relativi limiti di rilevabilità, in seguito alla revisione dell'Allegato 8 al Regolamento Fognario delle aziende coinsediate; inoltre viene richiesta una diversa periodicità di sostituzione del filtro a carboni attivi a servizio della cappa ESN70;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento individuato per la pratica ARPAE n. 1757/2017, emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:

- Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA, che le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamato in particolare il Titolo III-bis della parte seconda;
- Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, l'art. 2, comma 5 e l'allegato III "Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame" e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione:
- circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "*Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04*", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005*" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
- determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "*Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA*", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
- determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: "*Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate*";
- circolare regionale del 22/01/2013 PG.2013.0016882 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC)", la quale fornisce indicazioni operative per i rinnovi delle autorizzazioni e il nuovo schema di riferimento per l'autorizzazione integrata ambientale;
- documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari, posso essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015 avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";

- con provvedimento n. **1209 del 11/04/2014** è stata rilasciata l'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, rinnovo con modifica sostanziale, al gestore della ditta **Acomon srl**, avente sede legale e stabilimento in Comune di Ravenna, via Baiona n. 107/111, Isola 5, per la produzione di carbonati organici e intermedi, quali RAV7, di cui al **Punto 4.1b dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi**;
- con nota PGRA/2017/185 del 09/01/2017 la ditta Acomon srl ha presentato, tramite il Portale Regionale IPPC-AIA, richiesta di modifica non sostanziale per l'aggiornamento dell'omologa di accettazione del flusso delle acque reflue organiche alla sezione TAPO dell'impianto di trattamento TAS gestito da Herambiente spa presso il Centro Ecologico Baiona e l'aggiornamento, in alcune sue parti, del Piano di Monitoraggio relativamente alle frequenze analitiche dei controlli sulle acque organiche ed inorganiche, ai metodi analitici e relativi limiti di rilevabilità, in seguito alla revisione dell'Allegato 8 al Regolamento Fognario delle aziende coinsediate; inoltre viene richiesta una diversa periodicità di sostituzione del filtro a carboni attivi a servizio della cappa ESN70; tali modifiche non comportano incrementi produttivi e/o variazioni nelle fasi di lavorazione del processo produttivo;
- con nota PGRA/2017/2712 del 27/02/2017 è stato richiesto il supporto tecnico ad ARPAE ST per l'istruttoria relativa alla modifica in oggetto;
- in data 10/04/2017 il gestore di Acomon srl ha integrato volontariamente, tramite le funzioni del portale regionale IPPC-AIA, la documentazione relativa alla domanda in oggetto; tali integrazioni sono state assunte al PGRA/2018/12792 del 02/10/2018;
- con nota PGRA/2018/15791 del 14/11/2018 è stato acquisito il parere di ARPAE ST in merito alla modifica richiesta;
- con nota assunta al PG 39109 del 17/04/2015 della Provincia di Ravenna, la ditta Acomon srl ha presentato, in allegato al report annuale riferito al 2014, gli esiti della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, ai sensi della DGR 245 del 16/03/2015, dai quali emerge la non necessità dell'elaborazione della relazione di riferimento;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "direttiva IED"), fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. In adeguamento a tale previsione si rende pertanto necessario valutare l'integrazione del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA;
- la corretta applicazione del suddetto art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi è ancora oggetto di approfondimenti al tavolo tecnico nazionale Ministero Ambiente-Regioni e che è contemporaneamente attivo un gruppo di lavoro Regione Servizio VIPSA - ARPAE per la definizione dei criteri tecnici di valutazione delle proposte di monitoraggio basati anche sulle caratteristiche del sito dell'installazione, come comunicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 03/04/2018 (ns. PGRA/2018/4339) e in data 04/10/2018 (ns. PGRA/2018/13005);
- è pertanto rimandata ad apposito atto regionale l'approvazione dei criteri per l'applicazione di tale previsione normativa, degli strumenti cartografici per l'utilizzo dei dati da parte dei gestori e delle indicazioni sulle tempistiche per la presentazione delle valutazioni e proposte dei gestori (ns. PGRA/2018/13936);

VISTO il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, n. 141 recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in relazione all'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

PRESO ATTO degli esiti della verifica eseguita dal gestore per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3) del DM n. 141/2016, le installazioni IPPC per le quali non è necessaria la presentazione della suddetta relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

PRESO ATTO del rapporto ispettivo trasmesso con nota PGRA/2016/12822 del 14/10/2016, relativo alla

visita ispettiva effettuata in data 24/08/2016, dal quale non emergono non conformità;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le modifiche comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

SI INFORMA che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento (Ing. Laura Avveduti) della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

1. **di considerare** le modifiche proposte, con nota PGRA/2017/185 del 09/01/2017, relativamente agli interventi come illustrati nella documentazione allegata alla comunicazione presentata dalla **ditta Acomon srl** (partita IVA 02281140398) riportate nelle premesse, come **MODIFICHE NON SOSTANZIALI dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento n. 1209 del 11/04/2014;
2. **di aggiornare**, con il presente atto, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi e della L.R. n. 21/04 e smi, **alla ditta acomon srl**, avente sede legale e stabilimento in Comune di Ravenna, via Baiona n. 107/111, P.IVA 02281140398, nella persona del suo gestore Sig. Raffaele Moretti, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per la prosecuzione e lo svolgimento delle attività IPPC** di produzione di carbonati organici e intermedi, quali RAV7, **di cui al punto 4.1b dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/06 e smi, come di seguito riportato:**
 - 2.1) la scheda riportata nell'allegato al provvedimento n. 1209 del 11/04/2014, intitolata "Scheda di omologa acque di processo organiche", è sostituita da quanto riportato in allegato 1 al presente provvedimento;
 - 2.2) la scheda di omologa acque reflue di processo organiche (flusso cointestato – vasca S5), riportata in allegato al provvedimento n. 1209/2014, viene eliminata e, per quanto riguarda le acque reflue inorganiche, si faccia riferimento a quanto riportato nel provvedimento n. 6471 del 11/12/2018, relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali inorganiche contenenti sostanze pericolose, unite ad acque meteoriche e di dilavamento e acque reflue domestiche delle società coinsediate nel sito multisocietario di via Baiona 107/111;
 - 2.3) la sostituzione del filtro a carboni attivi afferente alla cappa di aspirazione laboratorio ESN70 deve avvenire con frequenza almeno annuale;
 - 2.4) per quanto attiene alle attività del piano di monitoraggio relativo alle emissioni in acqua, contenuto nel provvedimento n. 1209 del 11/04/2014 (paragrafo D2.5 della Sezione D dell'allegato al provvedimento), relativamente alle frequenze analitiche dei controlli delle acque reflue organiche ed inorganiche, ai metodi analitici e ai rispettivi limiti di accettabilità, si prende a riferimento l'Allegato 8 al Regolamento Fognario "Regolamento di gestione del sistema delle reti fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell'insediamento multisocietario di Ravenna convogliate agli impianti di trattamento della Società HERAmbiente" (di seguito Regolamento Fognario), Edizione 5 - Settembre 2017 e sue successive modifiche e/o aggiornamenti, mentre per le modalità di prelievo e di miscelazione dei campioni si rimanda a quanto previsto dalla norma ISO 5667-10/1992;
3. **di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1209 del 11/04/2014;**
4. il monitoraggio e il controllo delle condizioni dell'AIA sono esercitate da ARPAE, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche, al fine di verificare la conformità dell'impianto alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione; ARPAE, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
5. di assumere il presente provvedimento di modifica e di trasmetterlo al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
6. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10,

comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia del presente provvedimento e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2.

DICHIARA inoltre che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA
(Dott. Alberto Rebucci)

ALLEGATO 1

Scheda di omologa acque di processo organiche

Società: ACOMON S.r.l.	u.m.	Valori dichiarati dalla Società		Valori d'accettazione	
		medio indicativo	massimo	valore massimo	Portata massima [kg/h]

Parametri contrattuali (*)

Portata	m ³ /h	4	20	
S.S.	mg/l			
TKN	mg/l	10	30	100
N-NO ₂ ⁻	mg/l	5	10	
N-NO ₃ ⁻	mg/l	5	10	
COD	mg/l	11000	17000	17000
				67

Tab.3 All.5 - parte terza - D.Lgs. 152/06

Temperatura	°C	25	35	38
pH		7÷13	7÷13 (*)	
Fosforo totale		2	10	50

SOSTANZE PERICOLOSE		Tab.5, All.5 - parte terza - D.Lgs. 152/06 e smi					
		Tab.1/A e 1/B, All.1 - parte terza - D.Lgs.152/06 e smi					
		Tab.5 - D.R. 1053/03					
Arsenico	°	A	B		mg/l		0,5
Cadmio	°	A	B	C	mg/l		0,02
Cromo totale		A	B		mg/l	0,003	2
Cromo esavalente	°	A			mg/l		0,2
Mercurio	°	A	B	C	mg/l		0,005
Nichel		A	B	C	mg/l	0,004	2
Piombo	°	A	B	C	mg/l		0,2
Rame		A			mg/l	0,005	0,1
Selenio	°	A			mg/l		0,03
Zinco		A			mg/l	0,07	0,5
Fenoli	°	A			mg/l		0,5
Solventi organici aromatici		A			mg/l	0,02	0,2
Solventi organici azotati	°	A			mg/l		0,1
Pesticidi fosforati	°	A	B		mg/l		0,1
Solventi clorurati	°	A			mg/l		1
Idrocarburi frazione estraibile (C10-C40)		A			mg/l	5	10

Parametri specifici

Alcool Allilico	mg/l	4000	5500	5500
Diallilcarbonato	mg/l	700	1500	1500
RAV7 (Dicarbonato di diallile e 2,2 ossidietile)	mg/l	700	1500	1500
Metanolo	mg/l	400	700	1000
Monoetilenglicole	mg/l	400	700	700
Diethylenglicole	mg/l	400	700	700

(*) Il raggiungimento dell'80% del valore massimo di accettazione costituisce condizione minima per l'aggiornamento della scheda di omologa.

(*) Intervallo di valori accettati subordinatamente al rispetto sul flusso globale della Linea 3, nel punto di consegna all'impianto di trattamento, dell'intervallo di pH previsto dalla specifica di accettazione

(*) I valori vincolanti dei parametri contrattuali, per l'accettazione del flusso, sono costituiti dalle portate idraulica e ponderale di azoto e COD.

NOTA: Tutti i parametri non esplicitamente indicati sono da considerarsi con concentrazione inferiore ai limiti fissati dalla Tab.3, All. 5, Parte terza, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per lo scarico in acque superficiali

Acomon S.r.l.	ACOMON S.r.l. President & C.E.O. T. Ruffini	4	1 di 1	10/04/2017
HERAmbiente SpA	 Timbro del Gruppo Hera Responsabile Impianti Rifiuti Industriali Ing. Raoul Chiaruzzi	Rev	Pag.	Data

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.